

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 novembre 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione (¹)	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,69 (¹)	
1701 11 90 910	34,79 (¹)	
1701 11 90 950	(²)	
1701 12 90 100	36,69 (¹)	
1701 12 90 910	34,79 (¹)	
1701 12 90 950	(²)	
1701 91 00 000		0,3989
1701 99 10 100	39,89	
1701 99 10 910	39,32	
1701 99 10 950	39,32	
1701 99 90 100		0,3989

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

(³) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.